



Allegato "A"



A.S.D. ATLETICO MONTEPORZIO STATUTO

della "Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICO MONTEPORZIO"

Art. 1 - Denominazione e sede associativa

1 - È costituita, ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e ss. Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021, l'associazione sportiva dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICO MONTEPORZIO" in breve "A.S.D. Atletico Monteporzio", d'ora in poi Associazione, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2021, con sede in MONTEPORZIO CATONE (RM) Via Romoli 5 - 00078, con lo scopo di promuovere la pratica, lo sviluppo e l'insegnamento dell'attività sportiva calcistica.

2 - La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

3 - Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

4 - Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo A.S.D. ovvero ASD.

5 - L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 - Scopo

1 - L'Associazione ha per scopo lo sviluppo, la diffusione, la coordinazione e la propagazione delle attività sportive in generale e in particolare la disciplina calcistica.

L'Associazione vuole essere espressione di promozione umana e sportiva, con autonoma capacità organizzativa e d'impegno sociale, vuole diffondere la cultura dello sport-calcio favorendone la massima diffusione e apprezzamento, realizzando attività formative e didattiche di qualità, rivolte all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento, principalmente e prevalentemente, dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, in età compresa tra i cinque e i diciassette anni, così come, la F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, promuove, disciplina ed organizza, il tutto, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e degli statuti e dei regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti. Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione potrà agire con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo, in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo, nonché a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione, per questo saranno agevolate le adesioni di associati con difficoltà economiche, personali e familiari, accertate, applicando loro quote associative gratuite e/o ridotte. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

2 - L'Associazione vuole perseguire i seguenti obiettivi: Avvicinare allo sport un numero sempre maggiore di bambini/e, ragazzi/e e giovani. Promuovere e sostenere l'importanza sociale dello sport, come momento di aggregazione e di relazione, come agitatore di passioni sane, momento



di solidarietà, superamento dell'individualismo e rispetto delle diversità e delle regole. Creare un clima relazionale tra i giovani, i/le ragazzi/e e i/le bambini/e, destinatari del progetto favorevole al dialogo, alla comprensione e alla collaborazione. Favorire la nascita di rapporti di amicizia tra gli associati consolidandolo anche attraverso il supporto delle famiglie. Favorire la socializzazione e l'aggregazione tra gli associati anche attraverso la progettazione e organizzazione di iniziative tematiche e il raggiungimento di soddisfacenti risultati sportivi. Creare un legame sempre più forte con quelle agenzie, come la Scuola, che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella formazione educativa del bambino. Promuovere il diritto dei giovani e delle giovani "calciatori e calciatrici" a fare sport in un ambiente sano e in strutture adeguate. Migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti, corrispondentemente alle aspettative dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

3 - L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo, la diffusione, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, connesse alla disciplina calcio e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

4 - L'Associazione è apertistica e non ha scopi politici o di lucro, i proventi ottenuti dall'Associazione, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti in alcun modo, neanche in forma indiretta o differita, e, in caso di scioglimento, dovranno essere devoluti solo a fini sportivi.

5 - L'Associazione è caratterizzata altresì, dalla democraticità interna, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche amministrative, dalle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare e specializzare le sue attività, si potrà avvalere delle prestazioni di lavoratori sportivi, di volontari, di collaboratori amministrativo-gestionali, di altre figure professionali, quali ad esempio custodi e magazzinieri, nonché dell'opera di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.

6 - Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina calcistica.

L'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco.

7 - Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive, purché rimangano strettamente connesse ai fini istituzionali e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni culturali, di intrattenimento musicale e ricreative in genere;



• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale, turistica e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e/o di sponsorizzazione, il noleggio e la vendita di attrezzature sportive, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.

Art. 3 - Affiliazione

1 - L'Associazione, nel conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del C.O.N.I. e del C.I.P., si affilia alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), impegnandosi ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

2 - L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

3 - L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

4 - L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Art. 4 Colori sociali

1 - I colori sociali sono il bianco e il rosso. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato con i colori sociali raffigurante l'Arco di "For de' porta" della città di Monte Porzio Catone con in basso e al centro un pallone da calcio bianco con rombi neri, ai lati dell'Arco gli stemmi delle due A.S.D. che operavano nel territorio fusesi per dare origine all'Associazione così come dai loghi posizionati in testa alle pagine del presente Statuto.

Art. 5 Durata:

1 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati di cui all'art. 26 del presente Statuto.

Art. 6 Associati e domanda di ammissione

1 - Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione ed ammissione alla stessa.

2 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutte le persone fisiche di ambo i sessi, dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi e che ne facciano richiesta. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una



condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi organi.

3 - Gli associati si distinguono in:

- *Fondatori*, coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- *Ordinari*, coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.
- *Sostenitori*, sono coloro che sono interessati a sostenere l'attività dell'Associazione;
- *Onorari*, sono nominati dal Consiglio Direttivo, sono scelti tra quelle persone che, oltre ad aver acquistato benemerienze sportive, o d'altro genere, in Italia ed all'estero, siano d'esempio sportivo, civile e morale per i membri dell'associazione.

L'Ammissione degli associati sostenitori ed onorari è effettuata dal Consiglio Direttivo e senza indugio è annotata nel libro dei soci.

Tutti gli associati fondatori ed ordinari, rivestono la qualità di associati effettivi, sono titolari di uguali diritti nel rapporto associativo, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari ed hanno diritto di voto alle Assemblee sociali e a candidarsi alle cariche sociali.

4 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare una domanda di ammissione scritta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione ad associato ordinario deve essere sottoscritta e controfirmata, a garanzia dei requisiti morali e giuridici del richiedente, da un associato ordinario iscritto da più di tre anni, o in alternativa, da un membro del Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo, e comporta l'accettazione e l'osservanza del presente Statuto Associativo, delle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni, delle norme da esso richiamate, del Regolamento interno, delle disposizioni del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota associativa, della quota annuale di partecipazione e dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea.

5 - In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, queste dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6 - Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

7 - La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

8 - La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

9 - Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 7 Diritti degli associati:

1 - Tutti gli associati effettivi, maggiorenni, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché di elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato effettivo minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2 - All'associato effettivo maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo



articolo 15, ad esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che ne stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3 - La qualifica di associato dà diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione, a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo, la sede sociale, i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione nel rispetto e con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento Interno.

Art. 8 Decadenza dalla qualifica di associato:

1 - Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- per dimissione volontaria;
- per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- per il venir meno dei requisiti di ammissione;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette gravi infrazioni alle norme statutarie, a quelle regolamentari e all'ordinamento sportivo; che assume comportamenti contrari alla legge, o comunque lesivi degli interessi sociali;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

2 - La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

3 - Il provvedimento di radiazione è assunto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo dopo aver formalmente convocato l'associato interessato e proceduto, in contraddittorio con lo stesso, alla disamina degli addebiti. In caso di assenza ingiustificata dell'associato interessato, il Consiglio Direttivo potrà ugualmente procedere alla assunzione del provvedimento di radiazione. Il provvedimento ha effetto immediato.

4 - L'Associato radiato non potrà essere più riammesso.

Art. 9 Organi

1 - Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituiti.

Art. 10 Assemblea

1 - L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

1 - L'assemblea generale ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

La convocazione dell'assemblea generale potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, che all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea generale potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In tali casi la convocazione è atto dovuto e il Consiglio Direttivo la deve indire entro trenta giorni.



2 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, P.E.C., s.m.s., messaggio WhatsApp, fax o telegramma, inviata agli associati all'indirizzo dagli stessi formalmente comunicato. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo raccomandata anche a mano e pubblicazione dell'"Avviso di convocazione" sul sito istituzionale dell'Associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate. Se espressamente previsto nell'avviso di convocazione l'Assemblea ordinaria potrà essere tenuta in videoconferenza, consentendo agli associati l'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.

3 - Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo, eleggere e/o revocare il Consiglio Direttivo, deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti e approvare il conto preventivo e il rendiconto consuntivo accompagnato dalla relazione economico/finanziaria.

Art. 12 Assemblea straordinaria

1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, P.E.C., s.m.s., messaggio WhatsApp, fax o telegramma, inviata agli associati all'indirizzo dagli stessi formalmente comunicato. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo raccomandata anche a mano. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 - L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: l'approvazione e la modificazione dello statuto sociale; l'integrazione, la designazione e la sostituzione degli organi sociali elettivi qualora, la decadenza di questi ultimi, sia tale da compromettere il regolare funzionamento e la gestione dell'associazione; lo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione.

Art. 13 Diritti di partecipazione


1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati effettivi iscritti nel libro soci, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati effettivi maggiorenni.

2 - Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato. La delega scritta deve contenere il nome e cognome dell'associato rappresentante e la firma del rappresentato deve essere autenticata da un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Validità e funzionamento dell'assemblea

1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati effettivi aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto a un voto.

2 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 - Le assemblee dovranno essere convocate presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati purché in Italia.

5 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6 - L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7 - L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

9 - Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità di intervento e l'ordine delle votazioni.

9 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori, che dovrà essere trascritto entro trenta giorni nel libro dei Verbali delle Assemblee degli Associati. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

10 - Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o compunti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

11 - Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 associati effettivi e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

12 - Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2 - Possono ricoprire cariche sociali i soli associati effettivi, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, a squalifiche, inibizioni o sospensioni, dovute a gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, per periodi complessivamente superiori ad un anno.

Il venir meno nel corso del mandato, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta l'immediato decadenza dalla carica.



3 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

4 - Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario che dovrà essere trascritto entro trenta giorni nel libro dei Verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5 - Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

6 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

7 - Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

8 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

9 - Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

Art. 16 Convocazione Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

2 - La sua convocazione potrà avvenire con comunicazione ai Consiglieri a mezzo semplice chiamata telefonica, s.m.s., messaggio WhatsApp, posta elettronica, posta ordinaria, P.E.C. o fax e potrà essere tenuta in videoconferenza, consentendo ai Consiglieri l'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati.
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria;

- *elaborare proposte di modifica dello Statuto e redigere, approvare e modificare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;*
- *nominare gli organi direttivi dell'associazione;*
- *determinare l'importo delle quote associative, delle quote annuali di partecipazione e dei contributi;*
- *adottare i provvedimenti disciplinari e di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;*
- *attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale degli Associati, ad esso spetta la gestione sportiva ordinaria e straordinaria;*
- *assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;*
- *la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;*
- *stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;*
- *stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- *qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto, che non sia espressamente attribuita agli altri organi.*

Art. 18 Il Presidente

1 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza. Nei casi di urgenza provvede con i poteri del Consiglio Direttivo. Tali atti devono però essere ratificati dal Consiglio Direttivo; in mancanza non hanno effetto verso i terzi.

Art. 19 Il Vicepresidente

1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 Il Segretario

1 - Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

2 - Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

3 - Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e



contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

4 - Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 21 Anno e/o esercizio sociale

1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 22 Il rendiconto

1 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

L'eventuale avanzo di gestione sarà rinviato all'esercizio successivo e impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 - Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 Patrimonio

1 - Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è formato dalle quote associative versate dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, che verranno determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote di partecipazione corrisposte dai frequentatori per l'utilizzo delle strutture associative, da beni mobili ed immobili che l'associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, dai contributi del C.O.N.I., della F.I.G.C. e di enti pubblici e privati, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio, da elargizioni, lasciti e donazioni di associati, terzi ed associazioni, dai proventi derivanti da manifestazioni sportive, attività organizzate dall'Associazione, eventuali sottoscrizioni e comunque da ogni altra entrata che concorre ad incrementare il Patrimonio sociale.

Art. 24 Lavoratori e volontari

1 - I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2 - Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

3 - Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

4 - L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

5 - Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 c.p.c.. Per quest'ultima si

appla l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.

6 - Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

7 - Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

8 - Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

9 - Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

10 - È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 25 Sezioni

1 - L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2 - L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Art. 26 Clausola Compromissoria

1- Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione, o i suoi organi, e gli associati e tra gli associati medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2 - In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Velletri.

3 - La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4 - L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Velletri.

5 - L'arbitrato avrà sede in Monte Porzio Catone, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 27 Scioglimento

1 - L'Associazione può essere sciolta per conseguimento delle finalità sociali o per impossibilità a conseguirle anche per cause di forza maggiore e deliberato dall'assemblea generale degli associati effettivi, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in



seconda convocazione di almeno i 3/4 degli associati effettivi esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli associati con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla devoluzione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione al perseguimento di soli fini sportivi.

3 - La destinazione del patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021, a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 Norma di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

F.to Terenzi Fabrizio

F.to Vigiano Ugo Vittorio

F.to Pralini Massimo

F.to De Cintio Ettore

F.to Aglitti Valentino

F.to D'Ulisse Claudio

~~F.to De Rosa Emanuele~~

F.to Pompili Angelo

F.to Veneziano Marco

F.to Mancuso Francesca

F. to Ramoli Ranieri



A.S.D. Atletico Monteporzio

Il Presidente

TERENZI FABRIZIO

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Territoriale di Frascati
N. 1588
Serie 3
Data 13.11.23
REGISTRATO CON EURO ESENTI
IL DIRIGENTE IL FUNZIONARIO Domenico Caratozzolo